

**COMUNE DI BORMIDA
PROVINCIA DI SAVONA**

BANDO 2007

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI IN BORMIDA**

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Bormida nr. 2 del 28.04.2007 e nr. 9 del 18.08.2007 e ai sensi della Legge Regionale 29.06.2004, nr. 10 – art. 4, nonché della D.G.R. nr. 1202 del 10.11.2006

EMANA

il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili successivamente all'entrata in vigore della graduatoria scaturente dal presente Bando o comunque non assegnati utilizzando la precedente graduatoria.

Detti alloggi saranno assegnati ai concorrenti, secondo la posizione maturata nella graduatoria definitiva sopra citata, residenti nel Comune di Bormida o a chi vi esercita attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero ai lavoratori emigrati all'estero o ai profughi che hanno prescelto detto Comune, ovvero ai residenti dei Comuni del Bacino Utenza "F" (Bormide) che non hanno emanato il Bando ERP e che abbiano presentato istanza tramite gli stessi.

UBICAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi da assegnare sono quelli che si renderanno disponibili nel Comune di Bormida.

A – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

A) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del Bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:

a) residenti nei Comuni del bacino di utenza nei quali non si è proceduto ad emanare un Bando di Concorso e.r.p.;

b) lavoratori emigrati all'estero o profughi e lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

C) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale regionale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella scheda n. 1.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1 – A/8 e A/9.

E' viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

D) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel Comune di Bormida. Tale valore viene definito annualmente dall'A.R.T.E. di Savona e per il 2007 è stato stabilito in €. 43.495,35.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere C) e D) purchè le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso Bacino di Utente dell'alloggio soggetto ad esproprio.

E) Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico; è consentita la partecipazione al Bando, quando la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:

a) non può partecipare al Bando di Concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del Bando;

b) non può partecipare al Bando di Concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del Bando stesso;

c) non può partecipare al Bando di Concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del Bando stesso;

d) non può partecipare al Bando di concorso il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi e.r.p.

Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

La qualifica di assegnatario di alloggio di ERP, come sopra riportato, non consente la partecipazione al bando. Qualora all'interno del nucleo familiare assegnatario ci sia un componente maggiorenne che intende ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, lo stesso può presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare di appartenenza. Per quanto concerne la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alla lettera G) del presente articolo.

F) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio, realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

G) Non fruire di una situazione economica complessiva del nucleo familiare, così come composto alla data di pubblicazione del Bando, superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, si fa riferimento all'indicatore della situazione economica (ISE) e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 e relative modalità applicative. In particolare, il relativo limite che consente la partecipazione alla procedura concorsuale (ISEE) è fissato nell'importo di Euro 14.523,00. Sono ammessi anche i richiedenti che presentino un'ISEE superiore al suddetto limite purché l'indice della situazione economica (ISE) non sia superiore a Euro 17.635,00. Ai fini della partecipazione al Bando di concorso, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di pubblicazione del Bando stesso, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno in cui si riferisce il reddito sopra citato.

Nel caso in cui uno o più componenti di un nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri per l'assegnazione di un alloggio di e.r.p. si prenderà in considerazione esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario, operando in base all'art. 3 – comma 2 del D.l.g.s. 109/98. Tale principio si applica anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto alle lettere C) – D) – E) ed F) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

B – CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

Condizioni familiari (massimo punti 100)

1. Anziani

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai

sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni:

tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni;

PT. 20

b) tutti con età maggiore di 65 anni.

PT. 15

2. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali.

Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili;

PT. 30

b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esso equiparabili;

PT. 20

c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esso equiparabili

PT. 15

d) invalidità civile dal 45% al 73% ovvero a situazioni ad esso equiparabili

PT. 8

3. Famiglia di nuova formazione

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori;

PT. 12

b) famiglia di nuova formazione con minori;

PT. 10

c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori;

PT. 7

d) famiglia di nuova formazione senza minori.

PT. 5

4. Persone sole, con eventuali minori a carico

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

a) persone sole con uno o più minori, tutti a carico;

PT. 16

b) persona sola.

PT. 8

5. Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

a) richiedente e altro componente;

PT. 18

b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni;

PT. 10

c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni.

PT. 8

6. Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda;

PT. 10

b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda.

PT.

10

7. Casi particolari

a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico, o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso;

PT. 15

b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento.

PT. 15

Condizioni abitative (massimo punti 100)

8. Rilascio alloggio

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato PT. 80
- b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione; PT. 60
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio PT. 30

9. Condizione abitativa impropria

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di Emergenza Abitativa dal Comune presso Enti Pubblici e/o privati. PT. 70

10. Coabitazione

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità; PT. 15
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado PT. 12

11. Sovraffollamento

Numero componenti nucleo familiare Numero di stanze dell'abitazione
(compresa la cucina se abitabile)

	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2	X							
3	X*	X						
4	X*	X	X					
5	X*	X*	X					
6	X*	X*	X	X				
7	X*	X*	X*	X	X			
8	X*	X*	X*	X	X			
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X			

X condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento PT. 15

X* condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento estremo PT. 20

12. Condizioni dell'alloggio

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi; PT. 25

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.

PT. 20

13. Barriere architettoniche

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) PT. 25

14. Condizioni di accessibilità

Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo PT. 13

15. Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all'abitazione principale, la cui quota per canone annuo sia superiore alla soglia di sopportabilità rispetto all'ISE/ISEE, così come determinato nell'ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art.11 della legge n. 431/1998) PT.20

16. Situazione economica (massimo punti 100)

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra 0 e 100 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente. Il punteggio si otterrà dividendo la differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 14.523,00) e l'ISEE del nucleo stesso con l'ISEE limite.

Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite ISEE, ossia ISE inferiore o uguale ad €. 17.635,00, allo stesso non viene attribuito alcun punteggio per il disagio economico.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- le condizioni familiari ed abitative, riportate nell'allegata tabella, sono raggruppate (A1, A2.....F1, F2.....) in modo da escludere quelle incompatibili;

- si assegnano alle singole condizioni familiari ed abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100;

- Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale;

I risultati derivanti dalle suddette operazioni, ivi compreso il risultato ottenuto dall'operazione della valutazione economica, vengono sommati tra loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

17. Periodo di residenza/attività lavorativa nella Regione Liguria (massimo punti 40)

Verrà attribuito un ulteriore punteggio ai richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, risiedano o svolgano attività lavorativa nel Comune:

- a) punti 10 per i richiedenti residenti da meno di 2 anni nel Comune di Bormida e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni;
- b) punti 20 per i richiedenti residenti da meno di 2 anni nel Comune di Bormida e che alla data di pubblicazione dello stesso abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni;
- c) punti 30 per i richiedenti che, alla data di pubblicazione del Bando, siano residenti da almeno due anni nel Comune di Bormida;
- d) punti 40 per i richiedenti che alla data di pubblicazione del Bando, siano residenti da almeno 5 anni nel Comune di Bormida.

Si precisa che il residente in altro Comune del Bacino d'Utenza che non ha emanato il Bando, pur potendo partecipare alla procedura concorsuale, non può usufruire del suddetto punteggio previsto per la residenza

C – BANDO DI CONCORSO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

C.1 Il bando di concorso deve essere pubblicato mediante affissione per un periodo di 60 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Bormida, degli altri Comuni facenti parte del Bacino di Utenza F); affisso nella sede dell'A.R.T.E. di Savona; inserito nel sito internet dei Comuni, dell'A.R.T.E. e della Regione Liguria; verrà pubblicizzato, inoltre, a mezzo di stampa locale. Il Comune, precedentemente all'apertura del bando, invia all'Ufficio Politiche abitative e Lavori Pubblici della Regione Liguria copia del bando stesso.

C.2. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici del Comune di Bormida e degli altri Comuni compresi nel Bacino di Utenza "F"; le stesse devono essere presentate in carta semplice entro 40 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per i lavoratori emigrati all'estero tale termine viene fissato in giorni 50 per i residenti negli Stati dell'Unione Europea e in giorni 60 per quelli residenti nei Paesi extracomunitari.

Ai fini dell'informativa per i lavoratori emigrati copia del Bando è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Savona ed ai Consolati dei Paesi dove risiedono tali emigrati.

C.3 Il termine per la presentazione delle domande è il 06 novembre 2007 ore 13,00 per i residenti in Italia. Per i lavoratori emigrati all'estero i termini sono prorogati come indicato al sopracitato punto C.2.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che presentino la domanda dopo la scadenza fissata nel bando.

C.4. La domanda predisposta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, deve contenere:

- Il possesso dei requisiti di cui al capitolo A) per il richiedente e per le altre persone con le quali intendere presentare istanza, se maggiorenni;
- Il possesso di condizioni di cui al capitolo B);

C.5. Il richiedente deve allegare all'istanza:

- a) l'attestazione completa ISEE;
- b) relativa certificazione rilasciata dall'A.S.L. o dall'I.N.A.I.L. o dall'I.N.P.S. o da altri organi dello Stato (in caso di disabilità con una percentuale di almeno il 45% o situazioni equiparabili per qualcuno dei componenti l'istanza);
- c) carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e idonea documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (qualora trattasi di cittadino extra-comunitario);

C.6 Il richiedente può allegare alla domanda ulteriore documentazione in suo possesso utile ai fini della partecipazione al bando e all'attribuzione dei punteggi.

Per i termini di validità della documentazione si fa riferimento al D.P.R.445/2000

D – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SU RICHIESTA DEL COMUNE DI BORMIDA

D.1. Entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Bormida, incrementato di un terzo qualora si tratti di lavoratori emigrati all'estero, il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- Qualora trattasi di richiedenti non residenti nel Comune di Bormida anche nel caso in cui siano destinati ad operare in nuovi insediamenti produttivi, dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolgono o debbono iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bormida.
- Qualora trattasi di lavoratori emigrati all'estero dichiarazione resa dinanzi ad un rappresentante consolare, che rilascerà apposita certificazione, indicante la volontà di rimpatrio ed il Comune prescelto.
- Qualora trattasi di profughi certificazione attestante tale condizione.
- Documentazione comprovante le situazioni per l'attribuzione del punteggio di cui al Cap. B) nr. 3 – 5 - 7b - 17a e 17b.
- Copia dei provvedimenti indicati al Capitolo B) – nr. 8 qualora sia stata dichiarata la condizione per l'acquisizione del punteggio previsto in detto punto.
- Fotocopie ricevute affitto anno 2006 e modello attestante la registrazione del contratto d'affitto nel suddetto anno, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Cap. B) – nr. 15.

D.2. Il Comune di Bormida acquisisce d'ufficio ed allega alle domande la seguente documentazione qualora non sia già stata allegata o consegnata dall'interessato:

- certificato di cittadinanza italiana;
- certificato storico di residenza;
- stato di famiglia;
- codice fiscale dei concorrenti ed altri soggetti componenti l'istanza, salvo le eccezioni di legge (esempio minori non percettori di reddito);
- ordinanza di sgombero ovvero attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico individuato dal Comune, previo sopralluogo e su parere della A.S.L., se ritenuto necessario
- , qualora nella dichiarazione del richiedente sia indicata la condizione di cui al Cap. B) – nr. 9;
- certificazione della competente Autorità Sanitaria, qualora sia indicata la situazione di cui al Cap. B) – nr. 12.
-
- attestazione del Comune, dei Servizi Sociali, Comunità terapeutiche o di assistenza, carceri, enti assistenziali o di beneficenza per sistemazione in alloggio a titolo precario, di cui al Cap. B) - punti 7a e 9;
- certificazione del Comune, previo sopralluogo tecnico, qualora siano dichiarate le condizioni di cui al Cap. B) punti 11 – 13 e 14;

E – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

E.1. Il Comune di Bormida verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti.

E.2 Richiede o acquisisce d'ufficio ove possibile, tutta la documentazione indicata alla precedente lettera D), occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati.

E.3 Dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, dell'A.R.T.E. e di ogni altro Ufficio Pubblico.

E.4 Completata la procedura di istruttoria, il Comune di Bormida determina per ogni domanda il punteggio complessivo riferito alle condizioni familiari, abitative, economiche ed al periodo di residenza/attività lavorativa sul territorio regionale del concorrente e del suo nucleo familiare e predispone in base a tali punteggi la graduatoria provvisoria.

E.5 Detta graduatoria viene pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Bormida e degli altri Comuni facenti parte del Bacino di Utanza "F" per 30 giorni consecutivi, previo avviso agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione mediante inoltro della graduatoria provvisoria al relativo Consolato.

La graduatoria stessa verrà, inoltre, affissa negli Uffici di A.R.T.E. di Savona ed inserita nei siti internet dei Comuni del Bacino, dell'A.R.T.E e della Regione Liguria.

F - RICORSI

F.1 Avverso tale graduatoria provvisoria gli interessati possono far pervenire ricorso amministrativo in opposizione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Bormida, alla Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) che provvede all'esame delle opposizioni sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso.

Il suddetto termine di giorni 30 decorre dalla ricezione della comunicazione da parte del Consolato per i lavoratori emigrati all'estero.

F.2 Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti ed i certificati che avrebbe potuto presentare nel termine del concorso.

G - GRADUATORIA DEFINITIVA

G.1. Conclusa la procedura dell'esame delle opposizioni eventualmente pervenute, la C.R.E.R. formula la graduatoria definitiva, previo eventuale sorteggio per definire la posizione dei concorrenti aventi identico punteggio. Detta graduatoria viene approvata dal Comune.

G.2. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria, costituisce provvedimento definitivo ed ha validità a decorrere dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

G.3. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia al relativo Consolato della succitata pubblicazione.

G.4. Il Comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni, interviene nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigiene, ai sensi delle vigenti norme penali ed amministrative.

H - SANZIONI

H.1. In caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. n°445 del 28/12/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria e non potrà partecipare ai bandi di concorso emanati nei successivi due anni.

H.2 Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando valgono le norme della legge regionale nr. 10/2004, i criteri di cui al D.G.R. nr. 1202/2006 e Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 29/3/2007.

Bormida li, 05.09.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ivana Minetto)

scheda n. 1

Alloggio adeguato o non adeguato

Numero componenti del nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
Più di 8	X	X	X	X	X		

X - Condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per sovraffollamento

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq.

PUNTEGGIO CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	Codice	Condizioni			Valore
1.	1°	Anziani			20
2.	1b				15
3.	2°	Disabili	Disabili	Disabili	30
4.	2b				20
5.	2c				15

6.	2d				8
7.	3°		Famiglia nuova formazione		12
8.	3b				10
9.	3c				7
10.	3d				5
11.	4a	Persone sole		Persone sole	16
12.	4b				8
13.	5°		Disoccupazione	Disoccupazione	18
14.	5b				10
15.	5c				8
16.	6°	Ricongiunzione	Ricongiunzione	Ricongiunzione	10
17.	6b				10
18.	7°	Condizioni particolari	Condizioni particolari	Condizioni particolari	15
19.	7b				15
		F1 <=100	F2 <=100	F3 <=100	

PUNTEGGIO CONDIZIONI: Disagio Abitativo						
N.	Codice	Condizioni				Valore
1.	8°	Rilascio alloggio				80
2.	8b					60
3.	8c					30
4.	9		Alloggio improprio			70
5.	10°			Coabitazione	Coabitazione	15
6.	10b					12
7.	11°			Sovraffollamento	sovrappollamento	15
8.	11b					20
9.	12°			Condizioni alloggio		25
10.	12b					20
11.	13				Barriere architettoniche	25
12.	14			Accessibilità		13
13.	15			Affitto oneroso	Affitto oneroso	20
		A1 <= 100	A2 <= 100	A3 <= 100	A4 <= 100	

